

Polizia Amministrativa

**Azienda Ricettiva Alberghiera, Residenza Turistico**  
**Alberghiera,**  
**Azienda Ricettiva all'Aria Aperta**  
**(T.U.L.P.S. - legge 135/2001)**

**IL/LA SOTTOSCRITTO/A**

**dichiara**

ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/2000, e consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità:

che l'attività è denominata  con la specificazione tipologica aggiuntiva di

che l'attività si svolge nell'immobile sito in Napoli codice via  tipo via (via, piazza)  descrizione via   
 civico  cap  Municipalità  scala/e   
 piano/i  interno/i

composto da n.  camere di cui singole  doppie  triple  quaduple  quintuple  per un totale di posti letto n.

che l'attività si svolge con apertura

che l'attività prevede:

- ☐ la somministrazione<sup>1</sup> di alimenti e bevande per gli alloggiati<sup>2</sup>  
☐ la somministrazione alimenti e bevande per i non alloggiati<sup>3</sup>

1 In caso di somministrazione, deve essere allegata notifica all'Autorità competente delle attività in campo alimentare, ai fini della registrazione ai sensi dell'art. 6, del Regolamento CE 852/2004.

2 Le attività di somministrazione di alimenti e bevande negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati, non sono soggette ad autorizzazione e possono essere esercitate con la presente segnalazione certificata (art. 64, c. 2 del D. Lgs 26.03.2010 n. 59)

3 Le attività di somministrazione di alimenti e bevande negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o altri complessi ricettivi, limitatamente alle aziende ricettive classificate a tre o più stelle, possono essere esercitate con la presente segnalazione certificata,

☐ senza somministrazione di bevande e alimenti

☐ servizi accessori (descrizione)

☐ che l'esercizio è stato classificato in via provvisoria con n.  stelle con determinazione n.  del

☐ che l'esercizio è stato classificato in via definitiva con n.  stelle con determinazione n.  del

di avere la piena disponibilità dell'azienda alberghiera in qualità di

di essere in regola con quanto previsto dagli articoli 11, 12 e 92 del Regio Decreto 773/1931 (T.U.L.P.S.)

(autocertificazione antimafia) ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 490/94 e dell'art. 5 del D.P.R. 252/98, che non sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 10 della legge 575/65;

ai sensi del D.Lgs. 26 marzo 2010 n.59, che non sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 71,

Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali,

☐ nei propri confronti (in caso di DITTA INDIVIDUALE),

☐ nei confronti dei seguenti soggetti (in caso di SOCIETA')

di aver stipulato l'assicurazione per responsabilità civile nei confronti dei clienti dell'esercizio e di impegnarsi al suo periodico rinnovo

di avere la disponibilità dell'immobile in cui verrà svolta l'attività a titolo di:

altro (specificare) ,

che la società richiedente non è assoggettata a fallimento o ad altra procedura concorsuale<sup>4</sup>.

di essere adempiente agli obblighi tributari in relazione ai tributi comunali TaRSU. ICI e TOSAP/COSAP riferiti ad immobili residenti sul territorio del Comune di Napoli, a qualsiasi titolo detenuti:

☐ dal sottoscrittore,

☐ dalla società rappresentata da sottoscrittore

<sup>4</sup> ai sensi dell'Ordinanza Sindacale n. 139 del 17.03.1999

4 Solo in caso di società.

Polizia Amministrativa  
Azienda Ricettiva Alberghiera,  
Residenza Turistico Alberghiera,  
Azienda Ricettiva all'Aria Aperta  
(T.U.L.P.S. - legge 135/2001)



**Comune di Napoli**  
***Sportello Unico per le Attività***  
***Produttive***

**Segnalazione  
Certificata  
di Inizio Attività**

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere stato/a informato/a, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 30/06/2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale sono richiesti.

## APERTURA NUOVO ESERCIZIO

Segnala ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/1990 e s.m.i., di voler esercitare attività di:

- ☐ azienda ricettiva alberghiera
- ☐ residenza turistico alberghiera
- ☐ azienda ricettiva all'aria aperta<sup>1</sup>

Si allega:

- ☐ Documento di riconoscimento del titolare/rappresentante legale in corso di validità
- ☐ Permesso di soggiorno in corso di validità (per cittadini non appartenenti alla Comunità Europea)
- ☐ Elaborato grafico di rilievo con indicazione della superficie utile dei vani con indicazione dei posti letto per ciascun vano, della superficie utile delle aree comuni e delle eventuali aree di pertinenza, dell'altezza, del numero totale dei posti letto, firmate da un tecnico abilitato
- ☐ Relazione asseverata ai sensi degli artt. 359 e 481 C.P. nella quale si certifichi la conformità dell'immobile alla normativa urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria, di conformità degli impianti ed alle disposizioni in materia di prevenzione incendi e di sicurezza nei luoghi di lavoro.
- ☐ Dichiarazione di assenso ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/2000 del proprietario/usufruttuario dei locali allo svolgimento dell'attività ricettiva
- ☐ Altro

<sup>1</sup> Sono considerate aziende ricettive all'aria aperta e vengono assoggettati alla relativa disciplina i villaggi turistici e i campeggi  
Polizia Amministrativa  
Azienda Ricettiva Alberghiera,  
Residenza Turistico Alberghiera,  
Azienda Ricettiva all'Aria Aperta  
(T.U.L.P.S. - legge 135/2001)

## SUBINGRESSO

Segnala ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/1990 e s.m.i., di voler subentrare all'impresa di

- ☐ azienda ricettiva alberghiera  
☐ residenza turistico alberghiera  
☐ azienda ricettiva all'aria aperta<sup>1</sup>

avente autorizzazione n.  del

ovvero

dichiarazione di inizio attività prot. n.  del

ovvero

segnalazione certificata di inizio attività prot. n.  del

a seguito di

altro (specificare)

Si allega:

- ☐ Documento di riconoscimento del titolare/representante legale in corso di validità  
☐ Permesso di soggiorno in corso di validità (per cittadini non appartenenti alla Comunità Europea)  
☐ Dichiarazione di assenso ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/2000 del proprietario/usufruttuario dei locali allo svolgimento dell'attività ricettiva  
☐ Altro

<sup>1</sup> Sono considerate aziende ricettive all'aria aperta e vengono assoggettati alla relativa disciplina i villaggi turistici e i campeggi  
Polizia Amministrativa  
Azienda Ricettiva Alberghiera,  
Residenza Turistico Alberghiera,  
Azienda Ricettiva all'Aria Aperta  
(T.U.L.P.S. - legge 135/2001)

## **RISTRUTTURAZIONE CON AMPLIAMENTO/RIDUZIONE DELLA CAPACITÀ RICETTIVA**

Segnala ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/1990 e s.m.i., di voler esercitare attività di:

- ☐ azienda ricettiva alberghiera
- ☐ residenza turistico alberghiera
- ☐ azienda ricettiva all'aria aperta<sup>1</sup>

a seguito di ristrutturazione con ampliamento/riduzione della capacità ricettiva:

- ☐ con accorpamento di nuovi locali
- ☐ senza accorpamento di nuovi locali

Si allega:

- ☐ Documento di riconoscimento del titolare/rappresentante legale in corso di validità
- ☐ Permesso di soggiorno in corso di validità (per cittadini non appartenenti alla Comunità Europea)
- ☐ Elaborato grafico di rilievo con indicazione della superficie utile dei vani con indicazione dei posti letto per ciascun vano, della superficie utile delle aree comuni e delle eventuali aree di pertinenza, dell'altezza, del numero totale dei posti letto, firmate da un tecnico abilitato
- ☐ Relazione asseverata ai sensi degli artt. 359 e 481 C.P. nella quale si certifichi la conformità dell'immobile alla normativa urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria, di conformità degli impianti ed alle disposizioni in materia di prevenzione incendi e di sicurezza nei luoghi di lavoro.
- ☐ Dichiarazione di assenso ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/2000 del proprietario/usufruttuario dei locali allo svolgimento dell'attività ricettiva
- ☐ Altro

<sup>1</sup> Sono considerate aziende ricettive all'aria aperta e vengono assoggettati alla relativa disciplina i villaggi turistici e i campeggi  
Polizia Amministrativa  
Azienda Ricettiva Alberghiera,  
Residenza Turistico Alberghiera,  
Azienda Ricettiva all'Aria Aperta  
(T.U.L.P.S. - legge 135/2001)

## CAMBIO CLASSIFICAZIONE

Segnala ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/1990 e s.m.i., che la struttura

- ☐ azienda ricettiva alberghiera
- ☐ residenza turistico alberghiera
- ☐ azienda ricettiva all'aria aperta<sup>1</sup>

già classificata con provvedimento n.  del  subisce la variazione della classificazione da n.   
stelle a n.  stelle

Si allega:

- ☐ Documento di riconoscimento del titolare/rappresentante legale in corso di validità
- ☐ Permesso di soggiorno in corso di validità (per cittadini non appartenenti alla Comunità Europea)
- ☐ Relazione tecnica-illustrativa delle modifiche apportate
- ☐ Planimetria aggiornata della struttura con l'indicazione delle camere e degli spazi comuni

<sup>1</sup> Sono considerate aziende ricettive all'aria aperta e vengono assoggettati alla relativa disciplina i villaggi turistici e i campeggi  
Polizia Amministrativa  
Azienda Ricettiva Alberghiera,  
Residenza Turistico Alberghiera,  
Azienda Ricettiva all'Aria Aperta  
(T.U.L.P.S. - legge 135/2001)

## **CAMBIO DEL LEGALE RAPPRESENTANTE**

Ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/1990 e s.m.i., l'attività esistente avente

autorizzazione n.  del

ovvero

dichiarazione di inizio attività prot n.  del

ovvero

segnalazione certificata di inizio attività prot n.  del  segnala:

la modifica nella carica di legale rappresentante da  a

a seguito di atto del  registrato in data  al n.

Si allega:

- ☐ Documento di riconoscimento del titolare/rappresentante legale in corso di validità.
- ☐ Permesso di soggiorno in corso di validità (per cittadini stranieri non appartenenti alla Comunità Europea)
- ☐ Altro



## **VARIAZIONE FORMA GIURIDICA**

Ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/1990 e s.m.i., l'attività esistente avente

autorizzazione n.  del

ovvero

dichiarazione di inizio attività prot n.  del

ovvero

segnalazione certificata di inizio attività prot n.  del  segnala:

la modifica della forma giuridica da  a   
 a seguito di atto del  registrato in data  al n.

Si allega:

- ☐ Documento di riconoscimento del titolare/ rappresentante legale in corso di validità.
- ☐ Permesso di soggiorno/permesso di soggiorno CE in corso di validità(per cittadini stranieri non appartenenti alla Comunità Europea)
- ☐ Altro

## **VARIAZIONE DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE**

Ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/1990 e s.m.i., l'attività esistente avente

autorizzazione n.  del

ovvero

dichiarazione di inizio attività prot n.  del

ovvero

segnalazione certificata di inizio attività prot n.  del

segnala la modifica della denominazione o ragione sociale da

a

Si allega:

- ☐ Documento di riconoscimento del titolare/ rappresentante legale in corso di validità.
- ☐ Permesso di soggiorno/permesso di soggiorno CE in corso di validità(per cittadini stranieri non appartenenti alla Comunità Europea)
- ☐ Altro



**Comune di Napoli**  
***Sportello Unico per le Attività***  
***Produttive***

**Segnalazione  
Certificata  
di Inizio Attività**

**NOMINA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE**

Il sottoscritto dichiara che per la conduzione dell'attività intende avvalersi del seguente rappresentante:

, nato a  il ,

residente in  via  civico ,

Codice fiscale  Partita Iva

## AVVERTENZE PER IL DICHIARANTE

- Ai sensi dell'art. 19, comma. 3 della legge 241/90 e s.m.i., il Comune verificherà d'ufficio entro 60 giorni dalla segnalazione certificata di inizio attività, la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti, in mancanza dei quali adotterà motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.
- I titolari e i gestori delle strutture ricettive alberghiere hanno l'obbligo di comunicare alla Provincia competente per territorio entro il 1 Marzo o il 1 Ottobre i prezzi che intendono applicare nell'anno successivo, relativi a ciascun servizio offerto, così come previsto dalla Legge 284/91 e dal Decreto Ministero Spettacolo 16.10.91. La mancata o incompleta comunicazione entro e non oltre i termini previsti dalla normativa vigente, comporterà la non pubblicazione negli elenchi delle Strutture ricettive turistiche alberghiere, pubblicate sul sito istituzionale della Provincia di Napoli, nonché l'applicazione delle sanzioni così come previsto dal Decreto del Turismo e dello Spettacolo del 16/10/91.
- E' fatto obbligo di esporre in modo visibile al pubblico, nella zona ricevimento o recapito degli ospiti, ed in ogni camera, una tabella vidimata dalla Provincia con i prezzi praticati per l'anno solare in corso.
- La segnalazione di inizio attività perde efficacia qualora l'attività dichiarata non sia stata attivata entro 180 giorni dalla data della sua presentazione;
- L'esercizio dell'attività è subordinato al rispetto delle prescrizioni della normativa statale in materia di:
  - iscrizione da parte del titolare o del gestore presso l'ufficio del registro delle imprese;
  - - possesso, da parte degli stessi soggetti, dei requisiti previsti dalla normativa in materia di pubblica sicurezza;
  - insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione;
- Il titolare o gestore della struttura:
  - comunica preventivamente al Comune ogni variazione degli elementi dichiarati in sede di segnalazione certificata di inizio attività;
  - dà alloggio esclusivamente nel rispetto delle disposizioni statali in materia di pubblica sicurezza;
  - comunica i dati sulla consistenza ricettiva e sul movimento dei clienti alle Province secondo le modalità indicate dall'ISTAT, nel rispetto della normativa vigente in materia.
- Il titolare o il gestore comunica i periodi di apertura e chiusura delle strutture ricettive al Comune, entro i termini previsti per l'invio della comunicazione dei prezzi e delle caratteristiche delle strutture ricettive alle Province. Eventuali chiusure della struttura, nei periodi di apertura comunicati, sono preventivamente comunicate al Comune e non possono superare complessivamente trenta giorni in caso di apertura annuale e venti giorni in caso di apertura stagionale nell'arco dell'anno solare. Periodi superiori di chiusura sono consentiti per fondate ragioni previa comunicazione da parte dell'interessato al Comune;
- E' consentito, in via temporanea ed esclusivamente su richiesta del cliente, un ulteriore posto letto per la sistemazione di bambini di età non superiore ai 12 anni in deroga ai limiti dimensionali prestabiliti. Tale utilizzazione dovrà cessare al momento della partenza del cliente ripristinando i posti letti previsti in licenza.

## **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

**T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931)**

### **Art. 8**

Le autorizzazioni di polizia sono personali: non possono in alcun modo essere trasmesse né dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvi i casi espressamente previsti dalla legge. Nei casi in cui è consentita la rappresentanza nell'esercizio di una autorizzazione di polizia, il rappresentante deve possedere i requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione e ottenere la approvazione dell'autorità di pubblica sicurezza che ha concesso l'autorizzazione.

*Regolamento (Art. 11, Art. 12, Art. 12-bis, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18.)*

### **Art. 9**

Oltre le condizioni stabilite dalla Legge, chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse.

### **Art. 10**

Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata.

### **Art. 11**

Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

- 1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
- 2) a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza. Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.

### **Art. 12**

Le persone che hanno l'obbligo di provvedere all'istruzione elementare dei fanciulli ai termini delle leggi vigenti, non possono ottenere autorizzazioni di polizia se non dimostrano di avere ottemperato all'obbligo predetto. Per le persone che sono nate posteriormente al 1885, quando la legge non disponga altrimenti, il rilascio delle autorizzazioni di polizia è sottoposto alla condizione che il richiedente stenda domanda e apponga di suo pugno, in calce alla domanda, la propria firma e le indicazioni del proprio stato e domicilio. Di ciò il pubblico ufficiale farà attestazione.

### **Art. 86**

Non possono esercitarsi, senza licenza del Questore, alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcoliche, né sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture, ovvero locali di stallaggio e simili<sup>1</sup>. La licenza è necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di birra o di qualsiasi bevanda alcolica presso enti collettivi

<sup>1</sup> Parole soppresse dall'art. 4 del D.P.R. 19 dicembre 2001, n. 480, "Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di rimessa di veicoli e degli adempimenti richiesti agli esercenti autorimesse

o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci<sup>2</sup> Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, la licenza è altresì necessaria: a) per l'attività di produzione o di importazione; b) per l'attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta; c) per l'installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all'articolo 88 ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati. La licenza per l'esercizio di sale pubbliche da gioco in cui sono installati apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco di cui al presente comma e la licenza per lo svolgimento delle attività di distribuzione o di gestione, anche indiretta, di tali apparecchi, sono rilasciate previo nulla osta dell'Amministrazione finanziaria, necessario comunque anche per l'installazione degli stessi nei circoli privati<sup>3</sup>.

*Regolamento (Art. 152, Art. 153, Art. 154, Art. 155, Art. 156, Art. 157, Art. 158, Art. 159, Art. 176, Art. 180, Art. 181, Art. 182, Art. 183, Art. 184, Art. 185, Art. 186, Art. 187, Art. 188, Art. 196)*

#### **Art. 92**

Oltre a quanto è previsto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giochi d'azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.

#### **Art. 108**

Si può esercitare l'industria di affittare camere o appartamenti mobiliati, o altrimenti dare alloggio per mercede, anche temporaneamente o a periodi ricorrenti. Il Questore, di sua iniziativa o su proposta dell'autorità locale, può vietare, in qualsiasi tempo, l'esercizio delle attività indicate in questo articolo se il dichiarante sia nel novero delle persone di cui all'art. 92 o se abbia ragione di ritenere che nel locale si eserciti o si intenda esercitare la prostituzione clandestina o il giuoco d'azzardo, o si faccia uso di sostanze stupefacenti.

*Regolamento (Art. 192)*

#### **Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 Art. 71 (Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali)**

Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:

- a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;

<sup>2</sup> Vedi, anche, il D.Lgs. P. 28 giugno 1946, n. 78 e l'art. 1, L. 8 luglio 1949, n. 478, nonché gli artt. 3, 9 e 10, D.P.R. 4 agosto 1957, n. 918, riportato alla voce Turismo, a norma dei quali per la costruzione e l'esercizio dei rifugi alpini occorre l'autorizzazione dell'Ente provinciale per il turismo. I rifugi alpini, inoltre, non sono tenuti a munirsi della licenza di pubblica sicurezza per la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. L'articolo unico, D.Lgs. Lgt. 4 settembre 1944, n. 184 (Gazz. Uff. 5 settembre 1944, n. 52, S.O.), contenente norme per l'aumento delle sanzioni, poi, così dispone: «Articolo unico. Le pene stabilite dall'art. 665 del Codice penale quando si tratti di esercizi pubblici previsti nell'articolo 86 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, nei quali si vendono al minuto o si consumano vino, birra o liquori sono raddoppiate. In ogni caso la pena dell'arresto non può essere inferiore ad un mese e quella della ammenda a lire mille». Vedi, inoltre, il D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235

<sup>3</sup> Comma aggiunto dall'art. 37, comma 2, L. 23 dicembre 2000, n. 388 e poi così sostituito dall'art. 1, comma 534, L. 23 dicembre 2005, n. 266. Vedi, anche, gli artt. 38 e 39 della citata legge n. 388 del 2000

- e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive;

2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.

3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), e), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. 6. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

- a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
- b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
- c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti. 3. Sono abrogati i commi 2, 4 e 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e l'articolo 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287.

#### **Legge 135/2001, art.9**

1. L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi ricettivi sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio. Il rilascio dell'autorizzazione abilita ad effettuare, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. La medesima autorizzazione abilita altresì alla fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli alle persone alloggiate, nonché ad installare, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanità.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata anche ai fini di cui all'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Le attività ricettive devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.

3. Nel caso di chiusura dell'esercizio ricettivo per un periodo superiore agli otto giorni, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a darne comunicazione al sindaco.

4. L'autorizzazione di cui al comma 1 è revocata dal sindaco:

- a) qualora il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l'esercizio entro centottanta giorni dalla data del rilascio della stessa ovvero ne sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;
- b) qualora il titolare dell'autorizzazione non risulti più iscritto nel registro di cui al comma 3 dell'articolo 7; c) qualora, accertato il venir meno della rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti per l'esercizio dell'attività dalle regioni o alle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché a quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, il titolare sospeso dall'attività ai sensi dell'articolo 17-ter del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come da ultimo modificato dal comma 5 del presente articolo, non abbia provveduto alla regolarizzazione nei tempi stabiliti.
5. Il comma 3 dell'articolo 17-ter del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
3. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, l'autorità di cui al comma 1 ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dell'attività condotta con difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non superiore a tre mesi. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumità o dell'igiene, l'ordine di sospensione è disposto trascorsi trenta giorni dalla data di violazione. Non si dà comunque luogo all'esecuzione dell'ordine di sospensione qualora l'interessato dimostri di aver sanato le violazioni ovvero di aver avviato le relative procedure amministrative".
6. I procedimenti amministrativi per il rilascio di licenze, autorizzazioni e nulla osta riguardanti le attività e le professioni turistiche si conformano ai principi di speditezza, unicità e semplificazione, ivi compresa l'introduzione degli sportelli unici, e si uniformano alle procedure previste in materia di autorizzazione delle altre attività produttive, se più favorevoli. Le regioni provvedono a dare attuazione al presente comma. I comuni esercitano le loro funzioni in materia tenendo conto della necessità di ricondurre ad unità i procedimenti autorizzatori per le attività e professioni turistiche, attribuendo ad un'unica struttura organizzativa la responsabilità del procedimento, fatto salvo quanto previsto dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394. È estesa alle imprese turistiche la disciplina recata dagli articoli 23, 24 e 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dal relativo regolamento attuativo.